

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 119-3021

L.R. 34/2004 - Programma 2011/2015 per le attività produttive - Misura 2.4 "Fondo di reindustrializzazione". Approvazione scheda misura.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con deliberazione n. 36-2237 assunta in data 22/6/2011, la Giunta regionale ha adottato - in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.- il 'Programma 2011/2015 per le Attività produttive, strumento di attuazione delle 'Linee guida per la competitività'.

Nell'ambito dell'Asse II ('Finanza, crescita dimensionale e credito') di tale Programma, risulta previsto uno strumento di intervento denominato: misura 2.4 "Fondo di reindustrializzazione" (con prevalente componente finanziaria pubblica) finalizzato all'acquisto (totale o parziale) di asset patrimoniali di imprese che intendano - da un lato - ridimensionare la propria capacità produttiva e dall'altro (grazie alle risorse derivanti dalla cessione degli immobili) specializzare il proprio portafoglio e concentrare la propria attività in settori ritenuti più performanti. L'immobile acquisito dal Fondo viene rifunzionalizzato al fine di consentire l'insediamento di nuove imprese, preferibilmente operanti in settori ad alto contenuto d'innovazione o nei servizi avanzati.

L'articolo 8 comma 1 e l'art. 11 comma 1 della l.r. n. 34/2004 rimettono alla Giunta regionale la definizione dei contenuti tecnici dei singoli strumenti di intervento, delle procedure attuative nonché la disciplina dei controlli, delle revoche e del monitoraggio degli strumenti d'intervento previsti dalla legge regionale e dal Programma predisposto per dare attuazione alla predetta legge.

Considerato che gli interventi previsti non sono uno strumento di agevolazione alle imprese e non costituiscono aiuti di Stato in quanto sono effettuati a prezzi di mercato.

Tuttavia qualora gli interventi costituiscano aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 TFUE ad essi è applicata la specifica normativa e l'intervento è sottoposto alla clausola sospensiva ai sensi dell'art. 108 TFUE fatta salva l'applicazione del Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis') e della Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2007, n. 43-6907 Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998 in materia di aiuti di importanza minore (de minimis). Approvazione linee guida ed orientamenti applicativi per le Direzioni regionali.

Tenuto conto:

- che Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 17/2007 è società a prevalente capitale pubblico con il compito, tra l'altro, della "gestione delle partecipazioni assegnate nell'ambito della scissione e di quelle successivamente acquisite, anche attraverso il trasferimento, in qualsiasi forma attuato, da parte della Regione, in imprese pubbliche e private, operanti sul mercato, la cui missione sia identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico e industriale regionale";

- che Finpiemonte Partecipazioni SpA ha sviluppato tramite la propria controllata Società Sviluppo Investimenti Territorio (SIT) una particolare esperienza negli interventi analoghi a quelli previsti dalla misura come nel caso dell'acquisizione e gestione dello stabilimento della Società Embraco di Riva presso Chieri e lo stabilimento della Società Pininfarina di Grugliasco.

Preso atto che nell'ambito dell'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del 'Programma 2011/2015 per le Attività produttive la misura 5.1 "Compensi ai gestori delle misure" fornisce le risorse necessarie per il pagamento dei corrispettivi dovuti ai soggetti cui sia stata affidata la gestione di determinate misure del programma stesso.

La Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare i contenuti generali della misura 2.4 ('Fondo di reindustrializzazione'), come specificati nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
- di individuare quale soggetto gestore della suddetta misura 2.4 'Fondo di reindustrializzazione' Finpiemonte Partecipazioni SpA (Società a prevalente capitale pubblico istituita con L.R. n. 17/2007 -), con la quale sarà sottoscritta, idonea specifica convenzione per la regolazione dei rapporti tra la Regione e Finpiemonte Partecipazioni SpA medesima;
- di stabilire che
- la dotazione finanziaria iniziale della misura 2.4 del Programma 2011/2015 per le attività produttive (l.r. n. 34/2004) è di € 4.925.000,00 a cui si farà fronte con le risorse di cui all'UPB DB16022;
- ai pagamenti dei corrispettivi di gestione dovuti a Finpiemonte Partecipazione SpA per la gestione della misura 2.4 per gli anni 2011 e 2012 si farà fronte con le risorse di cui all'UPB DB 16021 per un importo massimo di € 75.000,00 a valere sulla misura 5.1 denominata "Compensi ai gestori delle misure" del Programma 2011/2015 per le attività produttive (l.r. n. 34/2004);
- di dare atto che gli interventi previsti non sono uno strumento di agevolazione alle imprese e non costituiscono aiuti di Stato in quanto sono effettuati a prezzo di mercato;
- di disporre che qualora gli interventi costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE ad essi è applicata la specifica normativa e l'intervento è sottoposto alla clausola sospensiva ai sensi dell'art. 108 TFUE fatta salva l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) e della deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2007, n. 43-6907 Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998 in materia di aiuti di importanza minore (de minimis). Approvazione linee guida ed orientamenti applicativi per le Direzioni regionali;
- di dare mandato alla Direzione regionale alle Attività produttive ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla misura.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

Programma 2011/2015 per le attività produttive (L.R. 22/11/2004 n. 34) - Misura 2.4 "Fondo di reindustrializzazione".

1. Obiettivi specifici della misura

Il Fondo (con prevalente componente finanziaria pubblica) sarà destinato all'acquisto (totale o parziale) di asset patrimoniali di imprese produttive manifatturiere che intendano – da un lato – ridimensionare la propria capacità produttiva e dall'altro (grazie alle risorse derivanti dalla cessione degli immobili) specializzare il proprio portafoglio e concentrare la propria attività in settori ritenuti più performanti. L'immobile acquisito dal Fondo viene rifunzionalizzato al fine di consentire l'insediamento di nuove imprese, preferibilmente operanti in settori ad alto contenuto d'innovazione o nei servizi avanzati.

2. Descrizione della misura

Il Fondo opererà a regime di mercato.

Le principali caratteristiche di utilizzo del Fondo (costituito anche dai proventi delle cessioni degli immobili rifunzionalizzati) consistono in:

1. raggiungimento di un Accordo di ristrutturazione produttiva che evidenzi la sostenibilità in termini produttivi e occupazionali del piano industriale dell'Azienda anche attraverso la sottoscrizione di accordi sindacali;
2. impiego delle risorse del Fondo per:
 - acquisire tutto o parte Asset patrimoniale (stabilimento industriale) favorendo nuovi investimenti produttivi incentivati dalla liquidità derivante dalla cessione;
 - rifunzionalizzare il sito dismesso con particolare riferimento ad aspetti ambientali, impiantistici e di sicurezza;
 - sostenere preferenzialmente l'insediamento nella fase di start up di attività economico e produttive (preferibilmente attività produttive carattere innovativo o servizi avanzati) nel sito rifunzionalizzato e messo a norma.
 - sostenere anche programmi di trasformazione/ristrutturazione urbanistica necessari per l'eventuale valorizzazione delle aree dismesse.

3. Soggetti destinatari dell'intervento

Piccole, medie, grandi imprese.

4. Struttura incaricata dell'attuazione

La Direzione regionale Attività produttive:

- approva il bando che integra, specifica e dà attuazione alle prescrizioni ivi contenute compresa l'eventuale applicazione della normativa sugli aiuti di stato;
- disciplina, nell'ambito di apposito atto di affidamento, l'attività del soggetto gestore di cui al successivo paragrafo 5 e ne verifica l'osservanza;
- esercita ogni altra funzione che non intenda affidare al soggetto di cui al successivo paragrafo 5 o ad altre strutture od autorità individuate in applicazione di leggi regionali o nazionali.

5. Soggetto gestore

La gestione della misura è affidata a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., Società a prevalente capitale pubblico ex l.r. n. 17/2007. I relativi oneri finanziari troveranno copertura nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate alla misura 5.1. denominata "Compensi ai gestori delle misure" del Programma 2011/2015 per le attività produttive (l.r. n. 34/2004)

6. Procedure tecniche ed amministrative di selezione

Procedura a sportello.

7. Monitoraggio, controlli e revoche

Il soggetto gestore procede ad un periodico monitoraggio in ordine all'avanzamento del progetto di investimento ammesso. Il soggetto gestore, di propria iniziativa o su indicazione della Regione, effettua controlli, anche presso il beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative finanziate, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, dal bando, dal contratto di acquisto e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rilasciate dall'impresa. Qualora il soggetto gestore rilevi irregolarità od inadempimenti imputabili al beneficiario, procede - nei casi previsti dal bando e dagli altri

provvedimenti attuativi della misura - alla revoca parziale o totale delle somme concesse e
- se ricorrono i presupposti- propone alla Regione la risoluzione del contratto d'acquisto.

8. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria iniziale della presente misura è stabilita: in € 5.000.000,00 a valere sul Programma 2011/2015 per le Attività produttive (l.r. n. 34/2004)– Asse 2 misura 2.4 – e Asse 5 Misura 5.1.